



1.


CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Ani Consiglio 340/A IX Legislatura

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Il Consigliere*

## PROPOSTA DI LEGGE

“Modifica all’articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 e s.m.i.  
(Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)“



Donato Pentassuglia

Bari, 16 aprile 2014

*Estr. Capruzzi, 212 70124 Bari - Tel 080 5414212 Fax 0805414212 Cell. 3382676502*

*pentassuglia.donato@consiglio.puglia.it*



**Consiglio Regionale della Puglia**  
**Il Consigliere**

## RELAZIONE

Pdl di “Modifica all’art. 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 e s.m.i.  
(Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)”

Nell’ ultima modifica dell’art. 32 della l.r. 18/2002, pubblicata sul BURP n. 47 dell’8.4.2014, è stato erroneamente cassato il comma 4 originario, che di fatto, attribuiva al direttore dell’impresa di trasporto – ovvero al gestore dei trasporti – la competenza ad emettere l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione accertata con le procedure di cui all’art. 18 della legge 689/1981.

Tale modifica quindi, si rende necessaria per recuperare e stabilire la competenza relativa alla emissione dell’ordinanza e ingiunzione di pagamento.

Per quanto innanzi, si chiede di voler approvare la pdl di modifica dell’art. 32 della l.r. 18/2002.

La presente proposta di legge non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

*Donato Pentassuglia*





31

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Il Consigliere*

## PROPOSTA DI LEGGE

“Modifica all’articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 e s.m.i.  
(Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale) “

### Art. 1

Dopo il comma 4 dell’art. 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 e s.m.i. è aggiunto il seguente comma:

4 bis . “ Qualora il pagamento delle sanzioni non sia effettuato nelle forme di cui ai commi 1 e 2, il gestore dei trasporti dell’impresa esercente il servizio, ricevuto il rapporto del soggetto incaricato che ha accertato l’infrazione, è competente, ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a emettere l’ordinanza – ingiunzione con le procedure di cui al medesimo articolo 18. “

Donato Pentassuglia

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Trasmesso alla V Commissione

Consigliere il 22/04/2014